



A tutto il Personale di EQUITALIA Marche

Si è svolto questa mattina l'incontro in **Equitalia Marche** fra quell'Azienda e le **OO. SS. Fiba/Cisl, Fisac/Cgil. UGL Credito, UILCA** - che compongono il primo tavolo negoziale - nel corso del quale l'**A. D. Giovanni Mantini** ha fornito alcuni ragguagli sull'iter della ristrutturazione funzionale e riorganizzativa di **Equitalia**, in prossimità della costituzione delle tre società, **Nord - Centro - Sud**, tutte coordinate dalla **Holding**.

Alcune modifiche introdotte dal **D. L. Sviluppo** (ganasce, ipoteche su prima casa, ecc.), e della ripresa della fiscalità locale (ripristino della capacità impositiva da parte dei **Comuni**), a giudizio dell' **A. D.** non dovrebbero comportare cadute in termini di risultati economici per **Equitalia**.

Successivamente è stato discusso e poi sottoscritto l'**Accordo Aziendale** che, secondo quanto previsto dalla **L. n. 220 del 13/12/2010**, consente l'applicazione di un'aliquota fiscale più bassa per le retribuzioni comunque collegate con incrementi di produttività, fra i quali è stato espressamente inserito anche il sistema incentivante.

Inoltre, le scriventi **OO. SS.** ed **Equitalia Marche** - dopo un sereno e proficuo confronto - hanno definito e firmato il **Verbale di Accordo**, come previsto dalle norme di legge, riguardante la video sorveglianza sui luoghi di lavoro, **Accordo** che contempla ogni sorta di garanzia a tutela sia della privacy dei Lavoratori sia della impossibilità per **Equitalia Marche** di utilizzare i video per finalità non proprie rispetto allo scopo.

Saluti a tutti.

Ancona, 23 giugno 21011

Fiba/Cisl Fisac/Cgil UGLCredito UILCA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 giugno 2011, in Ancona,

tra:

Equitalia Marche S.p.A.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali FIBA-CISL, FISAC-CGIL,UGL e UILCA

premesso che:

- a) l'art. 1, comma 47, della L. 13/12/2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione - imposta sostitutiva del 10% nel limite complessivo di 6.000 euro lordi - delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010 a 40.000 euro;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'art 53, comma 1 del D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito nella 30/7/2010 n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti nel settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate - Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 3/E del 14/02/2011, nella quale si precisa che: *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di Accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"*;
- d) la materia è stata oggetto di precisazioni diramate con la Circolare congiunta Agenzia delle Entrate - Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 19/E del 10/05/2011;
- e) Equitalia S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. in epigrafe in data 15/06/2011 hanno sottoscritto un accordo Quadro in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

convengono che

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale;
2. per l'anno 2011, con il presente accordo e con effetti dalla sua stipula vengono individuati gli istituti contenuti nel vigente CCNL del settore della riscossione applicati nelle Aziende del Gruppo Equitalia, ai sensi della citata Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 14/02/2011, in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriali individuati dalla contrattazione collettiva;
3. in relazione al precedente punto 2, le Parti pertanto concordano di individuare, ai sensi del vigente CCNL del Settore della Riscossione 9/04/2008, i seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 107)
 - lavoro supplementare (art. 29 comma 15 lettera e)
 - premio aziendale (art. 42)
 - paga oraria e indennità di turno (art. 107, art. 87,102 e 103 e All. n. 3)
 - indennità di reperibilità e di intervento (art. 34)
 - compensi ufficiali di riscossione e messi notificatori (artt. 44,45,46,47,48,110)
 - indennità giornaliera oltre le h 18.15 (art. 102 All. 3 tab. 1)
 - compenso per le attività svolte durante la domenica, le giornate festive infrasettimanali, semifestive e nel giorno fissato di riposo settimanale (artt. 103, 108)
 - ore confluente in banca delle ore qualora monetizzate (art. 107)
 - indennità sostitutiva per permessi, ferie o ex festività non godute erogate in coerenza con le previsioni di Legge e del CCNL (artt. 53, 54 comma 5)
 - compenso per lavoro notturno (art. 103)
 - prestazioni eccedenti dei Quadri Direttivi (art. 87)
4. Le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione dei predetti istituti di cui al precedente punto 3 consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, comma 47, della L. 13/12/2010, n. 220;
5. le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori del territorio in cui hanno sede legale.
6. Analogo trattamento di defiscalizzazione viene riservato all'erogazione del sistema incentivante per il quale si fa riferimento all'accordo quadro aziendale sottoscritto a livello nazionale il 1 aprile 2010.

Equitalia Marche S.p.A.

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UGL

UILCA

